

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1970

che modifica la decisione del 3 giugno 1970 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere alla commercializzazione le sementi di *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco e di *Picea sitchensis* Trautv. e Mey., sottoposte a requisiti ridotti

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(70/502/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva del 18 febbraio 1969 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la domanda del Regno dei Paesi Bassi,

considerando che la decisione della Commissione del 3 giugno 1970 ⁽³⁾ autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere alla commercializzazione sul proprio territorio le sementi di *Pseudotsuga menziesii* e di *Picea sitchensis* sottoposte a requisiti ridotti, raccolte durante il periodo dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1971 nello Stato di Washington (Stati Uniti d'America) e nella Columbia Britannica (Canada) come pure le piante, ottenute dalle suddette sementi ;

considerando tuttavia che il raccolto così previsto non è soddisfacente e che pertanto i Paesi Bassi possono assicurare il proprio approvvigionamento soltanto a condizione di poter ricorrere a titolo supplementare alle sementi dei raccolti precedenti ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per-

manente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione della Commissione del 3 giugno 1970 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere alla commercializzazione le sementi di *Pseudotsuga menziesii* e di *Picea sitchensis*, sottoposte a requisiti è modificata come segue :

All'articolo 1, paragrafo 1, 1° e 2° trattino, il corpo di frase « che sono state raccolte durante il periodo dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1971 » è sostituito ognivolta dal seguente testo : « che sono state raccolte prima del 30 giugno 1971 ».

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1969, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. I. 131 del 16. 6. 1970, pag. 17.